

Solamente in *casi dubbi e controversi*, si richiede che il presidente provochi un formale deliberato della Commissione elettorale.

(Corte amm. 15/9 1903, Nr. 9528, B. 1956, A.).

*Disposizioni del presidente* della Commissione elettorale, devono risguardarsi come emesse col beneplacito della Commissione, quando nessun membro della Commissione e nessun elettore elevi protesta, oppure non domandi una formale votazione.

(Corte amm. 14/11 1906, Nr. 12.034, B. 4765, A.).

*Il commissario delegato dell'autorità politica (Commissario elettorale)* ha il dovere di curare l'osservanza della legge; può perciò fare in questo riguardo delle rimostranze alla Commissione elettorale. In nessun caso però, il commissario elettorale è autorizzato di sostituire la sua decisione a quella della Commissione elettorale, nè di porla ad effetto.

(Corte amm. 13/1 1903, N. 436, B. 1466 A.).

La decisione sulla validità oppure invalidità di un voto dimesso, spetta esclusivamente alla Commissione e non al *Commissario elettorale*. Qualora il Commissario elettorale decida in modo incompetente ed il rispettivo voto porti un'influenza sul risultato dell'elezioni, tale atto incompetente del Commissario elettorale offre motivo alla *nullità* dell'elezione.

(Corte amm. 19/6 1906, N. 7124, B. 4523, A.).

Al *Commissario elettorale*, cui incombono solamente la tutela della legge e dell'ordine pubblico, non compete il diritto di eseguire correzioni nelle liste elettorali, passate in giudicato.

(Corte amm. 3/10 1896, N. 3938, B. 9938).

La pubblicazione del *risultato dell'elezione del corpo precedente*, costituisce uno dei *momenti essenziali* di un corretto procedimento elettorale, con riguardo alla disposizione, per cui voti dimessi a favore di una persona già eletta in precedenza, quale membro del consiglio comunale, sono invalidi.

(Corte amm. 28/3 1899, 2022, B. 12667).

---

9.

*Pubblicità dell'elezione.*

La pubblicità dell'elezione è garantita, se gli elettori possano osservare il procedimento dell'elezione.

(Corte amm. 1/7 1899, N. 5313, B. 13036).

Il requisito della pubblicità dell'elezione comunale è da interpretarsi nel senso che: non possano prendersi disposizioni atte ad escludere la possibilità dell'osservazione di ciò che avviene durante l'elezione, per parte